



Circolare n. 18/2012

Treviso, 06 agosto 2012

## SCADENZIARIO AGOSTO 2012

### PARTE PRIMA – SCADENZE CON DATA FISSA

<u>Data Scadenza</u>	<u>Soggetti Interessati</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Come e dove</u>
<b>Mercoledì 1 agosto</b>	<b>Contenzioso</b>  Sospensione feriale dei termini	<p>I decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, a quelle amministrative e a quelle speciali tributarie è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.</p> <p>Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.</p> <p>Ricordiamo che nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale.</p> <p><b>Ad esempio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· in caso di accertamento notificato il 3.08.2012 i termini per la presentazione del ricorso sono sospesi dal 3/08/2012 al 15/09/2012; dal 16/9 decorrono i 60 giorni ed entro il 15/11/2012 andrà presentato il ricorso;</li><li>· in caso di accertamento notificato il giorno 12/07/2012, si considerano 20 giorni dal 12/7 al 31/7, sono sospesi i termini dal 1/8 al 15/9,</li></ul>	
<b>Lunedì 20 agosto</b>	<p>Proroga dei versamenti: con DPCM 06.06.2012 (G.U. 12/6/2012 n. 135) sono stati differiti dal 18/06/2012 al 9/07/2012 i termini di versamento del saldo 2011 e del 1° acconto 2012, oltre a tutti gli altri versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, senza alcuna maggiorazione aggiuntiva.</p> <p>La proroga di versamento si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2012 alle Camere di Commercio.</p> <p>La proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche il differimento riguarda unicamente i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore.</p> <p>Rimane ferma la possibilità di effettuare, per i medesimi soggetti, i versamenti dal 10/07/2012 al 20/08/2012, con maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.</p>		

<p><b>Scadenze prorogate dal 15 agosto al 20 agosto</b></p>	<p><b>PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DEI TERMINI DI VERSAMENTO</b></p> <p>Il D.L. n. 16/2012 (pubblicato nell'0a G.U. n. 52 del 02/03/2012), convertito con modificazioni nella L. n. 44/2012, all'art. 3-quater ha reso stabile la proroga al 20 agosto di tutti gli adempimenti fiscali e i versamenti delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4 del D.Lgs. n. 241/1997 che scadono nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto di ogni anno, senza alcuna maggiorazione.</p> <p>Il rinvio dei termini comprende tutti i pagamenti con F24, ivi compreso i contributi previdenziali (INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA).</p> <p>Sono esclusi dal rinvio i pagamenti da effettuare con il modello F23.</p>		
	<p><b>Commercianti al minuto e soggetti assimilati –</b></p> <p>Registrazione dei corrispettivi</p>	<p>I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese.</p> <p>Il DPR 435/2001 ha eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96. Va rilevato, però, che i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale. (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)</p>	<p>Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
	<p><b>Soggetti di imposta IVA</b></p> <p>Fattura differita</p>	<p>Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (Art. 21 c. 4 DPR 633/72).</p> <p>La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce (Art. 23 c.1 DPR 633/72).</p>	<p>Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</li> </ul>
	<p><b>Soggetti di imposta IVA</b></p> <p>Fatture di importo inferiore a € 300,00</p>	<p>Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo (Art. 6 c. 1 DPR 695/96, modificato dall'art. 7, comma 2, letta a) del D.L.70/2011). (Art. 7, comma 12 D.P.R. 605/1973 - Provv. Ag. Entrate 05/08/2011 – Provv. Ag. Entrate 21/11/2011)</p>	<p>Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>- e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>

	<p><b>Associazioni/ società sportive dilettantistiche</b></p> <p>Annotazione dei corrispettivi</p>	<p>Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997.</p> <p>In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034.</p> <p>L'art. 90 a legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro, di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91. Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2003 tale limite è pari ad Euro 250.000 rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E). (L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E).</p>	<p>Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997</p>
<p><b>Scadenze prorogate dal 16 agosto al 20 agosto</b></p>	<p><b>UNICO/2012</b></p> <p>Rateizzazione dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione annuale.</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· TERZA RATA dei tributi risultanti dal modello UNICO/2012, per i contribuenti che hanno scelto di versare la prima rata entro il 18 giugno senza maggiorazione dello 0,4% e che esercitano attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio, ovvero entro il 9 luglio da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio.</li> <li>· SECONDA RATA per chi ha versato la prima rata il 16 luglio. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento (4% annuale) in misura forfetaria per mese o frazione di mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.</li> </ul> <p><b>SOGGETTI SENZA STUDI</b></p> <p>Es.: 1° rata 18/6 interessi 0%, 2° rata 16/7 0,31%, 3° rata 20/8 0,64%, 4° rata 17/9 0,97%, 5° rata 16/10 1,30%, 6° rata 16/11 1,63%,</p> <p>Es.: 1° rata 18/7 interessi 0%, 2° rata 20/8 0,31%, 3° rata 17/9 0,64%, 4° rata 16/10 0,97%, 5° rata 16/11 1,30%.</p> <p><b>SOGGETTI CON STUDI</b></p> <p>Es.: 1° rata 9/7 interessi 0%, 2° rata 16/7 0,08%, 3° rata 20/8 0,41%, 4° rata 17/9 0,74%, 5° rata 16/10 1,07%, 6° rata 16/11 1,40%,</p> <p>Es.: <b>1° rata 20/8</b> interessi 0%, 2° rata 17/9 0,29%, 3° rata 16/10 0,62%, 4° rata 16/11 0,95%.</p> <p>(Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p> <p>– Ricordiamo che è possibile procedere alla rateazione degli importi risultanti da UNICO con modalità diversificate per ogni singolo tributo. Ad esempio posso</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking),</li> <li>· o per il tramite degli intermediari abilitati.).</li> </ul>

		<p>rateizzare l'IRAP in tre mesi e l'IRES in quattro, ovvero rateizzare l'IRAP ma non l'IRES. Il pagamento rateale deve essere in ogni caso completato nel mese di novembre.</p> <p>Codici tributo:</p> <p>2003 – IRES saldo</p> <p>2001 – IRES acconto prima rata</p> <p>3800 – IRAP saldo</p> <p>3812 – IRAP acconto prima rata</p> <p>1668 – Interessi per dilazione imposte erariali</p> <p>3805 – Interessi per dilazione tributi regionali</p>	
<p><b>Continua da</b> <b>20 agosto</b></p>	<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Rateizzazione del versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della SESTA RATA dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2011 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento. Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario.</p> <p><b>Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi.</b> (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul>
	<p><b>Dichiarazione dei redditi UNICO/2012 - SOCIETA' DI CAPITALI che hanno differito l'approvazione del bilancio al 28/6/2012</b></p> <p>Versamento delle imposte a</p> <p><input type="checkbox"/> <b>saldo IRES/IRAP</b></p> <p>e</p> <p><input type="checkbox"/> <b>prima rata di acconto IRES/IRAP</b></p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento delle imposte sui redditi (IRES) ed IRAP, risultanti dal modello UNICO/2012 ed IRAP/2012 <b>con maggiorazione dello 0,4%</b> per le <b>società che si sono avvalse del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio</b> ed il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2011 (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc).</p> <p>(art. 7 DPR 435/2001)</p> <p>Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 01/10/2012 (in quanto il giorno 30 cade di domenica) in via telematica.</p> <p><b>Codici tributo:</b></p> <p>2003 – IRES saldo</p> <p>2001 – IRES acconto prima rata</p> <p>3800 – IRAP saldo</p> <p>3812 – IRAP acconto prima rata</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul>
	<p><b>SOCIETA' DI CAPITALI che hanno differito l'approvazione del bilancio al 28/6/2012</b></p> <p>Camera di Commercio</p> <p>Diritto annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento <b>con maggiorazione dello 0,4%</b> del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio relativamente all'anno 2012 da parte delle <b>società che si sono avvalse del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio</b> ed il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2011 (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc). (Entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette).</p> <p><b>Il codice tributo da utilizzare è il 3850</b></p> <p>(Art. 17 L. 488/99, R.M. 10/4/2001 n. 46/E – D.I. 21/04/2011 – Nota Ministero Sviluppo Economico del 27/12/2011)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul>

Segue 20 agosto	<b>Contribuenti IVA Mensili</b>  Versamento mensile	<b>I.V.A. dovuta per il mese di LUGLIO 2012</b> (codice tributo <b>6007</b> ). Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art.1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97).	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati.
	<b>Contribuenti IVA Trimestrali</b>  Versamento SECONDO TRIMESTRE 2012	<b>I.V.A. dovuta per il SECONDO TRIMESTRE 2012</b> (codice tributo <b>6032</b> ) Per i contribuenti IVA trimestrali, ♦ è dovuta la maggiorazione del 1% a titolo di interessi (art. 31 co. 3 L. 388/2000); ♦ Non è dovuta la maggiorazione per le associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro che adottano il regime previsto dalla L. 398/91 e per i contribuenti trimestrali "speciali" di cui all'art. 74 c.4 DPR 633/72 (autotrasportatori, esercenti impianti di distribuzione di carburante, ecc..) Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82. Se inferiore si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 7 DPR 542/99 - Art. 18 Dlgs 241/97);	Versamento mediante modello F24 telematico: · direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), · o per il tramite degli intermediari abilitati.
	<b>Contribuenti IVA mensili e trimestrali</b>  Liquidazione periodica	Il DPR 435/01 ha disposto la <b>soppressione dell'obbligo</b> dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. • Non è inoltre più necessario riportare il credito IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel registro degli acquisti. • Gli <b>estremi del versamento</b> non dovranno più essere annotati. <b>N.B.:</b> Il contribuente, <b>qualora richiesto</b> dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è <b>obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica</b> . (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art.1 DPR 100/98)	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.
	<b>Sostituti d'imposta</b>  Ritenute alla fonte	<b>Versamento unitario di:</b> <b>Ritenute alla fonte</b> riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, <b>trattenute nel mese precedente a:</b> • lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73); • lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040; • provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%. Codice tributo 1038; • compensi per la perdita di avviamento commerciale (art.28 DPR 600/73). • Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente codice tributo 1004). <b>Addizionale regionale (cod. 3802)</b> Va versato l'importo trattenuto ai dipendenti cessati nel mese di LUGLIO 2012. <b>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)</b> Va versato l'importo trattenuto ai dipendenti cessati nel mese di LUGLIO 2012.	Versamento mediante modello F24 telematico: · direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), · o per il tramite degli intermediari abilitati. Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA

		<p>A decorrere dal 1° gennaio 2008 i versamenti dell'addizionale comunale sono effettuati direttamente ai comuni di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate con R.M. n. 368/E del 12/12/2007 da associare al codice catastale del comune, desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia stessa.</p> <p><b>N.B.:</b> Dal 2007 l'addizionale comunale va versata in forma rateale sia in <b>acconto</b> sia a <b>saldo</b>.</p> <p>L'acconto va corrisposto nella misura del 30%, applicando le aliquote (e le soglie di esenzione) nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera contenente le nuove aliquote sia effettuata entro il 31 dicembre precedente. L'acconto è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.</p> <p>In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione. Per maggiori chiarimenti anche in materia di esenzione deliberata dai Comuni vedi C.M. 15/2007 e 23/2007)</p> <p>(Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA'</b></p> <p>L'art. 33, comma 12 della Legge n. 183/2011 ha previsto che per il periodo dal 1.01.2012 al 31.12.2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (unicamente in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali). Tali disposizioni trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 2.500,00 euro lordi (per lo scorso anno erano 6.000 €), con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000,00 euro (per lo scorso anno erano 40.000 €), al lordo delle somme assoggettate nel 2011 all'imposta sostitutiva (pari al 10%). (D.P.C.M. 23/03/2012, pubblicato nella G.U. n. 125 del 30/05/2012)</p> <p>Il beneficio ha per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Con R.M. n. 287/E del 8/7/08 sono stati istituiti i relativi codici tributo:</p> <p><b>Codice 1053:</b> "imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente – articolo2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93". Altri codici sono relativi alle imposte maturate nelle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta) e versate in altre regioni (1604, 1904, 1905) e versate nelle medesime regioni ma maturate altrove (1305).</p>	
	<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Ritenute su interessi e autofinanziamento</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p><b>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente</b> ai soci persone fisiche, nonché agli</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· direttamente (Entratel, Internet o</li> </ul>

	soci	imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola. (codice 1030 – MOD. F24) (Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000).	servizi di Remotebanking), o per il tramite degli intermediari abilitati. Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA
Continua da 20 agosto	<b>Sostituti d'imposta</b>  Ritenute 4% da parte dei condomini	Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini. Ricordiamo che l'art. 1, c. 43 della Finanziaria 2007 prevede che il condominio, quale sostituto d'imposta, opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionalità) art. 67, c.1, lett i) del TUIR. La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006. <b>Codici tributo:</b> 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.	Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA)
	<b>Sostituti d'imposta</b>  Contributi previdenziali	<b>Versamento unitario di:</b> <b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b> Versamento dei contributi relativi al mese precedente e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS. Il Mod. UNIMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese. <b>(Codice tributo DM10)</b> <b>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA:</b> termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei <b>collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro.</b> , dei prestatori di <b>lavoro autonomo occasionale</b> (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui) e degli <b>Associati in partecipazione</b> (circ.INPS 30/2005 e 90/2005), relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente. (Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99). Le <b>aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata</b> , in vigore al 1/1/2012 (Legge n. 183/2011) sono le seguenti: • <b>27,72%</b> (27% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti <b>coloro che non risultino assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie</b> ; • <b>18%</b> , per tutti i <b>rimanenti soggetti iscritti alla gestione</b> , vale a dire sia i lavoratori pensionati sia quelli già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria. Per gli associati in partecipazione, in assenza di un esplicito richiamo del legislatore, saranno applicate le aliquote del 27% e del 18% previste per le altre	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), • o per il tramite degli intermediari abilitati.  Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA

		<p>categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata.</p> <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p><b>codici tributo:</b>  <b>C10</b> (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche)  <b>CXX</b> (Soggetti privi di altre coperture),  vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p> <p><b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPALS:</b>  Versamento dei contributi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente (la denuncia deve essere inviata entro il 25 del mese successivo a quello di competenza).</p> <p>Codici tributo: CCSP (sportivi professionisti); CCLS (lavoratori dello spettacolo) - (Circ. n. 14 del 11/5/98)  Vedi Circ. Enpals n. 16 e 17 del 10/12/2007 per procedure telematiche.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps. Nelle more dell'adozione dei vari Decreti Ministeriali, gli utenti possono continuare a rivolgersi agli uffici dell'Enpals (Messaggio Enpals 12/12/2011).</p>	
	<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p><b>Fornitori di esportatori abituali</b></p> <p>Invio comunicazione dichiarazioni d'intento ricevute</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di <b>LUGLIO 2012</b>.</p> <p><b>NOVITA'</b>: l'art. 2, comma 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 ha previsto che la comunicazione dei dati ricevuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, ma <b>entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta</b>.</p> <p>La legge 311/2004 (finanziaria 2005) ha stabilito che i soggetti che forniscono beni o servizi ad esportatori abituali (ossia a contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta) sono obbligati a comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti. La comunicazione può essere inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando un apposito modello, approvato con Prov. Ag. Entrate 14/3/2005.</p> <p><b>Ravvedimento</b>: con C.M. 41/E/2005 (punto 5) viene affermata la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso sulla base delle regole generali previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. E' possibile regolarizzare l'omessa o incompleta dichiarazione entro 1 anno dall'omissione o dall'errore. La sanzione sarà di € 32,25 (1/8 di € 258,00) se non sono state effettuate forniture non imponibili e di 1/8 dell'IVA non addebitata se sono state effettuate forniture in mancanza dell'invio della comunicazione.</p> <p>(art. 1 co. 381 L.311/04, CM 16/3/05 n. 10/E par., CM 26/9/05, n.41/E)</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramite intermediario abilitato o</li> <li>- direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>· il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>· il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li>· chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>

	<b>INAIL</b>  Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate	Denuncia e autoliquidazione delle posizioni cessate nel mese di GIUGNO 2012. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.	Versamento mediante modello F24 telematico: · direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), · o per il tramite degli intermediari abilitati. Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA
	<b>Contribuenti soggetti ad ACCISE</b>	Versamento dell'accisa per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). Con Provvedimento del Direttore dell' Agenzia del 23 ottobre 2007, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 Accise", da utilizzare per i versamenti e le eventuali compensazioni, così come previsto dalla legge 388/2000. (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise o tesoreria provinciale dello Stato
<b>Scadenze al 20 agosto</b>  (per proroga D.L. n. 16/2012)	<b>Dichiarazione dei redditi UNICO/2012 - SOCIETA' DI CAPITALI</b>  Versamento delle imposte a <input type="checkbox"/> <b>saldo IRES/IRAP</b> e <input type="checkbox"/> <b>prima rata di acconto IRES/IRAP</b>	Termine ultimo per procedere al versamento delle imposte sui redditi (IRES) ed IRAP, risultanti dal modello UNICO/2012 ed IRAP/2012, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , per i contribuenti il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2011 (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc..) <b>che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio</b> (art. 7 DPR 435/2001). Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 01/10/2012 (in quanto il giorno 30 cade di domenica) in via telematica. L' <b>IRES</b> risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, e di conseguenza non va presentato il modello F24, se i relativi importi non superano <b>12 euro</b> , mentre il versamento minimo per l' <b>IVA</b> e per l' <b>IRAP</b> risultanti dalla dichiarazione annuale è di <b>10,33 euro</b> . <b>ACCONTI IRES- PERCENTUALE APPLICABILE:</b> l'art. 1, comma 301, della legge 311/2004, ha stabilito che ai fini <b>IRES</b> , la percentuale dell'acconto è determinata nella misura del <b>100%</b> . Per l' <b>IRAP</b> si applica la medesima percentuale applicabile all' <b>IRES</b> . <b>Versamento minimo:</b> il versamento della prima rata di acconto non è dovuto se non supera €. 103. <b>Codici tributo:</b> 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata <b>SOCIETA' COOPERATIVE:</b> <b>Perdite fiscali</b> - ricordiamo che l'art. 84 del TUIR prevede che, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (art.12, l. 904/77). Tali disposizioni si applicano agli utili formati dal 2007; si raccomanda di verificare attentamente le nostre circolari in merito, anche in	Versamento mediante modello F24 telematico: · direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), o per il tramite degli intermediari abilitati.

		<p>conseguenza degli importanti chiarimenti dettati dalla R.M. n. 129/E del <b>13/12/2010</b>.</p> <p><b>NOVITA' DAL 2011:</b> l'art. 23, comma 9 del D.L. n. 98/2011 ha riformulato l'art. 84 del Tuir per i soggetti Ires eliminando il limite temporale quinquennale di riporto delle perdite nei periodi successivi e limitando il riporto delle stesse in misura pari all'80% del reddito imponibile di periodo.</p> <p>Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 06/07/2011, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2011.</p> <p>Pertanto la perdita di un periodo d'imposta potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</p> <p>Invece le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale e quantitativo.</p> <p><b>Entità della tassazione</b> - L'art. 1, commi da 460 a 466 della legge 311/2004 ha disposto <b>nuove regole in merito alla tassazione degli utili delle società cooperative</b>, sostituendo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del D.L. 63/2002.</p> <p>E' previsto che l'art. 12 della legge 904/77 non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la quota del 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi <i>di cui al D.Lgs 228/2001</i>, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;</li> <li>- per la quota del 30% degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;</li> <li>- per la quota del 55% degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.</li> </ul> <p><b>NOVITA' DAL 2012:</b> si ricorda che l'art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una nuova tassazione applicabile a tutte le cooperative ed</li> <li>- una nuova tassazione esclusivamente in capo ad alcune categorie di cooperative.</li> </ul> <p><b>Tassazione generalizzata (art. 2, comma 36-ter, D.L. 138/2011)</b> Il comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, consentiva l'integrale detassazione della quota di utili destinati a riserva minima legale, che notoriamente è pari al 30% dell'utile netto.</p> <p>Con il su riportato comm 36-ter, tale quota di utili diventerà esente solo per il 90%.</p> <p>Da ciò deriva che fatto 100 l'utile netto, a fronte di una destinazione a riserva legale di 30, solo 27 saranno deducibili nella determinazione del reddito imponibile, mentre 3 saranno soggetti ad IRES.</p> <p><b>Tassazione specifica solo per alcune categorie di cooperative (art. 2, comma 36-bis, D.L. 138/2011)</b></p> <p>Concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle cooperative generiche e alle cooperative di consumo. Restano quindi non incise da</p>	
--	--	---	--

		<p>tale incremento le cooperative agricole e le sociali.</p> <p><b>Entrata in vigore nuova tassazione cooperative</b></p> <p>La nuova tassazione prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011, commi da 36-bis a 36-quater, si applicherà a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 (ossia dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, mentre per tutti gli altri soggetti con periodo d'imposta a cavallo sarà da verificare caso per caso) per tutte le cooperative, ad eccezione delle banche di credito cooperativo. Per le banche di credito cooperativo, infatti, la nuova tassazione si applicherà a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 (ossia dal 2013 per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ai sensi dell'art. 4, comma 5- quinquies del D.L. n. 16/2011.</p> <p><b>Acconti per il 2012 (primo periodo di applicazione della nuova tassazione)</b></p> <p>Nella determinazione degli acconti per il primo periodo d'imposta di applicazione della nuova tassazione (2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) deve assumersi, quale imposta del periodo di imposta precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Per maggiori chiarimenti vedi C.M. 34/E del 15/07/2005 e le nostre circolari in merito (Circolari Unicaf n. 37/2011 e 47/2011).</p> <p>Si ricorda inoltre la limitazione alle norme agevolative disposte dagli artt. 10 e 11 del DPR 601/73 che, non sono più integralmente applicabili ed in particolare:</p> <p>a) Le cooperative agricole di cui all'art. 10 del DPR 601/73, continueranno ad applicare l'esenzione dall'IRES limitatamente alle variazioni, in aumento e in diminuzione, apportate all'utile civilistico per addivenire al reddito fiscale;</p> <p>b) Le cooperative di lavoro di cui all'art. 11 del DPR 601/73, invece ,manterranno l'esenzione dall'IRES, per il solo reddito fiscale derivante dall'IRAP. Da ciò ne consegue la deducibilità dell'IRAP ai fini della determinazione dell'IRES.</p> <p><b>RISTORNI -</b></p> <p>Ricordiamo che circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate, emanata a chiarimento del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, trattando la tematica dei ristorni, ha affermato che <i>“ciò che può essere retrocesso (ai soci) è l'avanzo - documentato – di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci”</i>. Ha inoltre affermato che il ristorno non è ammesso qualora la cooperativa risulti in perdita, principio sancito in precedenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tale principio è stato successivamente ribadito ed integrato con ipotesi esemplificative di calcolo dalle circolari n. 37 del 09/07/2003 e n. <b>35/E del 9/4/2008</b>.</p>	
<p>Continua da 20 agosto</p>	<p><b>Dichiarazione dei Redditi</b></p> <p><b>Adeguamento agli studi di settore</b></p>	<p>Termine ultimo per procedere all'adeguamento, anche ai fini IVA alle risultanze degli studi di settore, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, da parte dei contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio.</p> <p><b>NOVITA' per le cooperative:</b> limitatamente al periodi di imposta in corso al 31/12/2011 (come per il 2010), nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente di cui</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking),</li> <li>· o per il tramite degli intermediari</li> </ul>

		<p>all'art. 2512 del codice civile, i risultati degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento da studi di settore (D.M. 28/12/2011, art.6). Pertanto i risultati degli studi di settore, possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresì ai fini dell'applicazione dell'art. 10, co. 4-bis, della L.146/98 (rettifiche da parte dell'Ufficio sulla base di presunzioni semplici).In sostanza le cooperative a mutualità prevalente dovranno comunque continuare a compilare lo studio di settore, ma almeno per l'anno 2011 (come per il 2010) non ci si porrà il problema dello scostamento dal risultato di GERICO con i dati di bilancio.</p> <p><b>Codici tributo:</b>  2118 - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3  per cento adeguamento studi di settore  6494 - adeguamento IVA;  2003 - IRES – Saldo (anche adeguamento studi di settore);  3800 - IRAP – Saldo (anche adeguamento studi di settore).</p>	abilitati..
	<p><b>Dichiarazione dei redditi</b></p> <p><b>Soggetti IRES – SOCIETA' DI COMODO</b></p> <p>Maggiorazione IRES – Acconto prima rata</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della <b>maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES</b> dovuta a titolo di primo acconto per l'anno 2012, per le cd. società di comodo di cui all'art. 30, c. 1 della L. n. 724/1994, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2011 (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc..) e che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore. (art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011)</p> <p><b>Codice tributo:</b>  <b>2018</b> – Maggiorazione Ires – Acconto prima rata</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <p><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),  <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.</p>
Continua da 20 agosto	<p><b>Dichiarazione dei redditi UNICO/2012 e IRAP/2012 SOCIETA' DI PERSONE</b></p> <p>Versamento delle imposte</p>	<p>Termine ultimo per l'effettuazione senza maggiorazione, dei versamenti a saldo ed in acconto, relativi alle imposte sui redditi ed IRAP risultanti dalla dichiarazione Mod. UNICO/2012 e IRAP/2012 delle società di persone <b>che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore</b>, e che <b>dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio</b>. (art. 17 DPR 435/2001, art. 1 D.L. 63/2002)</p> <p>Il termine di presentazione della dichiarazione in via telematica scade il 01/10/2012 (in quanto il 30/9 cade di domenica).</p> <p>Acconto: la misura dell'acconto per i soggetti IRPEF, relativamente al periodo 2012 è pari al 96%, sia per l'IRPEF che per l'IRAP.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <p><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),  <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.</p>
	<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Versamento del tributo dovuto in base</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2011 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di versare in unica soluzione entro la scadenza del modello Unico con la maggiorazione dello 0,40%</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <p><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o</p>

	alla dichiarazione annuale	per ogni mese o frazione di mese successivi al 16/03/2012 (solo per quelle società che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore) <b>più l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%</b> per averlo prorogato al 20 agosto. La maggiorazione dello 0,40% è dovuta soltanto fino al 16/6/2012, ossia nella misura dell'1,2% (v. Risoluzione n. 69/2012) <b>Codici tributo: 6099 – IVA</b> (Art. 20 D.Lgs. 241/97)	servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.
	<b>Dichiarazione dei redditi UNICO/2012 e IRAP/2012 PERSONE FISICHE</b>  Versamento delle imposte	Termine ultimo per l'effettuazione, con la maggiorazione dello 0,40%, dei versamenti a saldo ed in acconto, relativi alle imposte sui redditi ed IRAP risultanti dalla dichiarazione Mod. UNICO/2012 e IRAP/2012 delle persone fisiche. Il termine di presentazione della dichiarazione in via telematica scade il 01/10/2012 (in quanto il 30/9 cade di domenica) in via telematica. Acconto: la misura dell'acconto per i soggetti IRPEF, relativamente al periodo 2012 è pari al 96%, sia per l'IRPEF che per l'IRAP	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.
	<b>Persone fisiche titolari di contratti di locazione</b>  Cedolare secca  Prima rata di acconto o unica soluzione	Termine ultimo per procedere al versamento della prima rata di acconto, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , per i contribuenti persone fisiche che intendono avvalersi della c.d. "cedolare secca" (imposta sostitutiva sui contratti di locazione) per il 2012. (Prov. Ag. Entrate 7 aprile 2011) Si ricorda che il versamento dell'acconto, pari all'85 per cento dell'imposta dovuta va effettuato: - in unica soluzione, entro il 30 novembre 2012, se inferiore a euro 257,52; - in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 9 luglio 2012 (o 20/8/2012 con maggiorazione dello 0,4%) e la seconda, nella misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2012. <b>Codice tributo: 1840</b>	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.
<b>Continua da 20 agosto</b>	<b>Imprese</b>  Camera di commercio Diritto annuale	Termine ultimo per procedere al versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,4%</b> , del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio relativamente all'anno 2012 (entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette) da parte dei <b>contribuenti persone fisiche e di quelli che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio.</b> <b>Il codice tributo da utilizzare è il 3850</b> (Art. 17 L. 488/99, R.M. 10/4/2001 n. 46/E – D.M. 1/2/08 – Circ. Min. Svil. Econ. n. 103161 del 30/05/2011) N.B: dal 2011 il diritto annuale è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, in misura fissa di Euro 30,00. Il diritto camerale si applica in misura fissa per le seguenti categorie di soggetti (le Camere di Commercio hanno la facoltà di aumentare di un ulteriore 20% l'importo fissato dal decreto ministeriale): Importo base al quale va aggiunta la maggiorazione deliberata da ogni singola CCIAA	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.

		<p>Base</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• imprese individuali iscritte nella sezione speciale (imprese individuali piccoli imprenditori, artigiani, imprenditori agricoli e coltivatori diretti) <b>€ 88</b></li><li>• imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria <b>€ 200</b></li><li>• società semplici _non agricole <b>€ 200</b></li><li>• società semplici agricole <b>€ 100</b></li><li>• società _tra avvocati_ iscritte nella sezione speciale <b>€ 200</b></li><li>• soggetti iscritti al REA <b>€ 30</b></li></ul> <p><b>Imprese iscritte nella sezione ordinaria (ancorchè annotate nella sezione speciale):</b> il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2011 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato.</p> <p>SEDE (in euro)</p> <table><tr><td>Da 0,00 a 100.000,00</td><td>€ 200 (misura fissa)</td></tr><tr><td>Da 100.000,00 a 250.000,00</td><td>0,015%</td></tr><tr><td>Da 250.000,00 a 500.000,00</td><td>0,013%</td></tr><tr><td>Da 500.000,00 a 1.000.000,00</td><td>0,010%</td></tr><tr><td>Da 1.000.000,00 a 10.000.000,00</td><td>0,009%</td></tr><tr><td>Da 10.000.000,00 a 35.000.000,00</td><td>0,005%</td></tr><tr><td>Da 35.000.000,00 a 50.000.000,00</td><td>0,003%</td></tr><tr><td>Oltre 50.000.000,00</td><td>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</td></tr></table> <p>Le percentuali e gli importi fissi sopra indicati vanno maggiorati della percentuale stabilita da ciascuna camera di commercio (es. Ravenna 4%)</p> <p>Per individuare la base imponibile su cui calcolare il diritto annuale 2012 per l'iscrizione al Registro delle Camere di commercio, le imprese devono aver già concluso la compilazione del modello Irap 2012. Le società di capitali che compilano la sezione I, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati al rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e al rigo IC5 (altri ricavi e proventi) del quadro IC del modello IRAP 2012.</p> <p>Per ciascuna unità locale è inoltre dovuto un importo <b>pari al 20%</b> di quello dovuto per la sede principale, fino ad un importo massimo complessivo di 200 euro (il minimo è soggetto alle maggiorazioni eventuali suddette).</p>	Da 0,00 a 100.000,00	€ 200 (misura fissa)	Da 100.000,00 a 250.000,00	0,015%	Da 250.000,00 a 500.000,00	0,013%	Da 500.000,00 a 1.000.000,00	0,010%	Da 1.000.000,00 a 10.000.000,00	0,009%	Da 10.000.000,00 a 35.000.000,00	0,005%	Da 35.000.000,00 a 50.000.000,00	0,003%	Oltre 50.000.000,00	0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)	
Da 0,00 a 100.000,00	€ 200 (misura fissa)																		
Da 100.000,00 a 250.000,00	0,015%																		
Da 250.000,00 a 500.000,00	0,013%																		
Da 500.000,00 a 1.000.000,00	0,010%																		
Da 1.000.000,00 a 10.000.000,00	0,009%																		
Da 10.000.000,00 a 35.000.000,00	0,005%																		
Da 35.000.000,00 a 50.000.000,00	0,003%																		
Oltre 50.000.000,00	0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)																		
<b>Continua da</b> <b>20 agosto</b>	<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Compensi a non più di tre soggetti e per importo non superiore a € 1032,91</p> <p>Versamento ritenute</p>	<p><b>Regime facoltativo</b></p> <p>Termine ultimo per procedere al versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,4%</b>, delle ritenute operate nell'anno precedente da parte dei sostituti d'imposta (persone fisiche, soggetti IRES e società di persone <b>che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio</b>) che durante l'anno 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hanno erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed</li><li>- hanno effettuato ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad € 1032,91</li></ul> <p>Il superamento di uno dei due limiti durante l'anno comporta il decadimento del beneficio a partire dalla prima scadenza utile successiva.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <p><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</p> <p><input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.</p> <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>																

		(Art. 2 DPR 445/97)	
	<b>Riallineamento da quadro EC</b>  Versamento rata imposta sostitutiva	Termine ultimo per procedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva, <b>con la maggiorazione dello 0,4%</b> , da parte dei contribuenti (persone fisiche; soggetti IRES e società di persone <b>che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore</b> , e che <b>dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio</b> ) che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC nel modello Unico. Il versamento può essere effettuato entro il 20 agosto giorni con la maggiorazione dello 0,40% Codice tributo: 1123 (art. 1, comma 48 L. 244/2007)	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.
	<b>Soggetti IRES</b>  <b>Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie</b> (D.L. 185/2008)	Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, <b>che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore</b> , che hanno riallineato i valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008, al versamento dell'imposta sostitutiva <b>con la sostituzione dello 0,4%</b> <b>Codici tributo:</b> 1821 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Maggiori valori altre attività 1823 – Maggiori valori crediti	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.
	<b>Soggetti IRES</b>  Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio (L. 244/2007)	Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, <b>che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore</b> , che hanno riconosciuto fiscalmente maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'azienda, fusioni, scissioni, ai sensi dell'art. 1, commi 46-47, della L. n. 244/2007, al versamento dell'imposta sostitutiva, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> . Codice tributo: 1126	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.
<b>Lunedì 20 agosto</b>  (senza proroga)	<b>Produttori di Imballaggi</b>  Denuncia mensile o trimestrale	Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile, riferita al mese precedente, o quella trimestrale, in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato. Per il 2012 rimangono invariati gli scaglioni: <input type="checkbox"/> mensile: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre €. 31.000,00; <input type="checkbox"/> trimestrale: fino a € 31.000,00 per singolo materiale; <input type="checkbox"/> annuale: fino a € 310,00 per singolo materiale; <input type="checkbox"/> esenti: fino a € 26,00 per singolo materiale. Sul sito <a href="http://www.conai.org">www.conai.org</a> sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2012. Per tutte le informazioni sull'adesione al Consorzio e la gestione del Contributo Ambientale CONAI è stato attivato, a partire dal mese di novembre 2006, un nuovo servizio informativo che risponde al Numero Verde gratuito 800337799.	Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.3/6.10)  Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai. Presentazione mediante Raccomandata, via fax o on-line  Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del

		(Art. 41 D.lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99).	CONAI
	<p><b>Case mandanti agenti e rappresentanti di commercio</b></p> <p>Contributi Enasarco</p> <p>Secondo trimestre 2012</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti per agenti e rappresentanti di commercio relativi al <b>SECONDO TRIMESTRE 2012</b>.</p> <p>Ricordiamo che le case mandanti <b>non possono più utilizzare i sistemi tradizionali di spedizione</b> della distinta di versamento dei contributi ma <b>devono effettuare gli adempimenti esclusivamente on-line</b>.</p> <p>Al fine di svolgere i corretti adempimenti le case mandanti devono registrarsi al sito dell'Enasarco (<a href="http://www.enasarco.it">www.enasarco.it</a>, sezione Registrazione ai servizi online), richiedere l'abilitazione ai servizi on-line e consentire l'addebito diretto in c/c bancario dei contributi dovuti.</p> <p>A decorrere dal 1/1/2006 l'aliquota passa al 13,5% per gli agenti non in forma di società di capitali. Tali contributi sono a carico dell'agente e del preponente per la metà ciascuno, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 30.000,00 (a decorrere dal 1/1/2012) per l'agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 20.000,00 (a decorrere dal 1/1/2012) per ciascun preponente dell'agente plurimandatario (verificare sul sito <a href="http://www.enasarco.it">www.enasarco.it</a> eventuali aggiornamenti).</p> <p>Per le grandi ditte (più di 100 mandanti attivi): vedi protocollo Grandi ditte 2008 sul sito della fondazione Enasarco</p>	<p>Sistema on-line.</p> <p>Addebito automatico sul conto corrente bancario del preponente</p> <p>Non è più consentito il versamento postale dal 1/1/2005.</p>
<p><b>Lunedì 27 agosto</b> (termine prorogato in quanto il giorno 25 agosto è sabato)</p>	<p><b>Operatori intracomunitari con obbligo mensile</b></p> <p>Elenchi Intrastat mensili</p>	<p>Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi agli acquisti (di beni e servizi) e cessioni (di beni e servizi) intracomunitarie effettuati nel mese di <b>LUGLIO 2012</b> per gli operatori con obbligo mensile.</p> <p>Ricordiamo che il D.Lgs n. 18/2010 ha recepito le Direttive Comunitarie e tra le principali novità segnaliamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> l'obbligo di indicare nei modelli INTRA anche le prestazioni di servizi generiche effettuate e/o ricevute in ambito comunitario;</li> <li><input type="checkbox"/> l'obbligo della presentazione esclusivamente mediante invio telematico dei modelli INTRA;</li> <li><input type="checkbox"/> l'eliminazione della cadenza di presentazione annuale;</li> <li><input type="checkbox"/> l'individuazione di nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale.</li> </ul> <p>La presentazione dei modelli con periodicità trimestrale è ammessa per i soggetti che, per ciascuna tipologia di operazioni, non hanno superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. A tal fine vanno considerati separatamente gli acquisti (INTRA-2) e le cessioni (INTRA-1), potendo quindi avere periodicità diverse per gli acquisti e per le cessioni.</p> <p>I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia, presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi (art. 2 D.M. 22/2/2010).</p> <p>Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato digitale devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica attraverso l'utilizzo del Servizio</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (vedi a fianco)</p>

		<p>Telematico Doganale. A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo <a href="http://www.agenziadogane.gov.it">http://www.agenziadogane.gov.it</a></p> <p><b>Dal 10/5/2010 è consentita, in alternativa, la presentazione tramite Entratel o Fisconline.</b> (D.Lgs n. 18/2010, D.M. 22/2/2010, C.M. 5/E/2010, determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22/2/2010, C.M. 14/E/2010)</p>	
<p><b>Continua da</b> 27 agosto</p>	<p><b>Datori di lavoro Agricoli</b></p> <p>ENPAIA Denuncia e versamento mensile</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli. Ricordiamo che, con decorrenza 1/1/2003, il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni. Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo. (circ. ENPAIA 11/11/2002)</p>	<p>Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000 0360 00X17 Presentazione on-line all'ente della denuncia</p>
	<p><b>Datori di lavoro dello spettacolo</b></p> <p>ENPALS Denuncia mensile</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione della denuncia mensile delle somme dovute relative al mese precedente e versate entro il 20/08/2012. A partire dal 1° gennaio 2008, l'inoltro dei dati relativi alla denuncia contributiva potrà essere effettuato in due modalità: attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'Ente (<a href="http://www.enpals.it">www.enpals.it</a>) ovvero attraverso la procedura telematica che prevede la trasmissione dei flussi contributivi in formato XML. Vedi Circ. ENPALS n. 17 del 10/12/2007. Si ricorda che il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps. Nelle more dell'adozione dei vari Decreti Ministeriali, gli utenti possono continuare a rivolgersi agli uffici dell'Enpals (Messaggio Enpals 12/12/2011).</p>	<p>Invio telematico diretto o per il tramite di intermediari abilitati o denuncia on-line.</p>
<p><b>Giovedì</b> 30 agosto</p>	<p><b>Titolari di contratti di locazione di beni immobili</b> Imposta di registro</p>	<p>Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di AGOSTO (30 giorni), e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per la cedolare secca. Dall'1.01.2000 l'imposta può essere versata mediante addebito diretto sul conto corrente bancario. (Art.5 c.1 dell' allegato A parte I del DPR 131/86 – art.21 c. 18,19 e 20 L. 449/97 – Art. 68 L. 342/2000, (Prov. Ag. Entrate 12/12/2001, C.M.7/1/2002 n.3/E). Si ricorda che sono obbligati alla registrazione dei contratti in via telematica e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012) – NOVITA' introdotta dal D.L. n. 16/2012. N.B.: dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione compresa tra il 120</p>	<p>Versamento al Concessionario della riscossione, ad un istituto di credito o ad un ufficio postale competenti sulla base della sede dell'Ufficio del Registro. <b>Modello F23</b> (Modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni e altre entrate) <b>Codici-tributo:</b> <input type="checkbox"/> 115T – contratti di locazione fabbricati – prima annualità;</p>

		<p>e il 240% dell'imposta di registro. A tal fine, con provvedimento del 25/06/2010 è stato approvato il nuovo "modello 69" per la registrazione degli atti (modificato con Provvedimento del 04/03/2011). Il "modello 69" contiene il Quadro D denominato "Dati degli immobili", predisposto per consentire la comunicazione dei dati catastali dei beni immobili, situati nel territorio dello Stato, oggetto di contratti di locazione, affitto e comodato. Ricordiamo che le regole sulla registrazione dei contratti di locazione sono state profondamente modificate dall'art.35, co. 8 e ss. del DL 223/06 (vedi anche circolare Ag. Entrate n. 27 e 28 del 4/8/06). Ricordiamo inoltre che l'art.1, commi da 341 a 346 della legge 311/04 (Finanziaria 2005), ha disposto nuove regole in materia di liquidazione dell'imposta e di comunicazioni inerenti gli affitti di fabbricati.</p> <p><b>Versamento on-line:</b> Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l'obbligo di procedere al versamento per via telematica da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	<p><input type="checkbox"/> 112T – contratti di locazione fabbricati – annualità successive; <input type="checkbox"/> 107T – contratti di locazione fabbricati – intero periodo; <input type="checkbox"/> 114T – contratti di locazione – proroga; <input type="checkbox"/> 113T – contratti di locazione – risoluzione; <input type="checkbox"/> 110T – contratti di locazione - cessione.</p> <p>Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet.</p>
Venerdì 31 agosto	<p><b>Soggetti che effettuano operazioni con paesi black-list</b></p> <p>Presentazione elenchi MENSILI</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese di <b>LUGLIO 2012</b> per i contribuenti con obbligo mensile, relativi alle operazioni, <b>di importo superiore ad Euro 500</b>, effettuate con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei cosiddetti territori "black-list, così come individuati dai D.M. 4/5/99 e 21/11/2001 (modificati dal D.M. 27/7/2010).</p> <p><b>NOVITA'</b>: si ricorda che il D.L. n. 16/2012 ha previsto l'obbligo di invio della comunicazione soltanto per le operazioni (attive e passive) di importo superiore a 500 euro.</p> <p>Ricordiamo che gli elenchi sono presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con cadenza trimestrale, da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> <li>• con cadenza mensile, per gli altri soggetti.</li> </ul> <p>(D.M. 5/8/2010, D.M. 30/3/2010, C.M. 53/E/2010, C.M. 28/1/2011 n. 2/E).</p>	Presentazione mediante invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato.
	<p><b>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi</b></p> <p>Modello UniEmens (DM10 + Emens)</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, riferite al mese precedente.</p>	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati
	<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Libro unico del lavoro</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).</p> <p>Si ricorda che il D.L. n. 201/2011 ha spostato la scadenza di tale adempimento dal 16 del mese successivo <b>alla fine del mese successivo</b>.</p>	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
			Versamento:

	<p><b>Datori di lavoro</b></p> <p>FASI – versamento trimestrale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi per i dirigenti in servizio relativi al TERZOTRIMESTRE 2012.</p>	<p>- bollettino bancario denominato "bollettino freccia" inviato dal FASI</p> <p>- domiciliazione bancaria (RID)</p>
	<p><b>Soggetti IRES</b></p> <p>- <b>Acconti IRES/IRAP</b> (Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 30 SETTEMBRE - esercizio sociale 01/10/11 - 30/09/12) Seconda rata di acconto</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della <b>seconda rata di acconto IRES e IRAP</b> relativamente alle società ed enti aventi l'esercizio sociale che termina il 31 SETTEMBRE.</p> <p><b>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IRES 100% (codice versamento 2002)</b> - l'art. 1, comma 301, della legge 311/2004, ha stabilito a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2006, ai fini <b>IRES</b>, la percentuale dell'acconto è determinata nella misura del <b>100%</b>.</li> <li>• <b>IRAP 100% (codice versamento 3813)</b></li> </ul> <p>Per l'IREs si fa riferimento al rigo RN17 del modello UNICO/2011 SC e per l'IRAP al rigo IR22 del Mod. IRAP/2011 SC.</p> <p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in <b>due rate</b>, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia <b>superiore a 103 euro</b>. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;</li> <li>• il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata.</li> </ul> <p>L'acconto <b>non è dovuto</b> se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente <b>non è superiore ad € 20,00</b>.</p> <p><b>RICALCOLO ACCONTO</b></p> <p>Nel calcolo dell'acconto i contribuenti devono ricalcolare l'imposta dovuta per il periodo precedente (da prendere come base per il calcolo dell'acconto) senza tener conto delle eventuali agevolazioni fruiti, relativamente alla Tremonti ter (art. 5, c. 1 D.L. 78/09), alla Tremonti tessile (art. 4, c.2 D.L. 40/2010), alle reti d'impresa (art. 42 d.l. 78/2010), all'imposta sostitutiva relativa agli immobili ad uso abitativo nella Provincia dell'Aquila (art. 2, c. 228 L. 191/2009)</p> <p><b>Metodo previsionale</b> - Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Non è possibile rateizzare il presente versamento, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97) (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul>
<p>Segue 31 agosto</p>	<p><b>UNICO/2011 e IRAP/2011</b></p> <p>Contribuenti con esercizio che termina al 30/11/2011</p> <p>Presentazione in via telematica</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante <b>invio telematico</b>, del modello <b>UNICO/2011 ed IRAP/2011</b>, da parte da parte dei soggetti il cui <b>periodo d'imposta si sia chiuso il 30/11/2011</b>. (<b>art. 3 D.L. 97/2008</b>, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - <b>Prov. Ag. Entrate 31 gennaio 2011</b>, modificato dal Prov. del 22/04/2011) Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario.</p> <p>Ricordiamo che i contribuenti interessati agli <b>studi di settore</b> devono allegare al modello Unico anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tramite intermediario abilitato o</li> <li><input type="checkbox"/> direttamente mediante:</li> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> </ul>

		<p><b>Sanatoria codice attività:</b> le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2011, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul>
<b>Contribuenti IVA</b>  Fatture differite		<p>Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)</p>	Registro IVA vendite
<b>Contribuenti soggetti ad ACCISE</b>  Versamento		<p>Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)</p>	Versamento: Modello F24 – accise
<b>Contribuenti IVA</b> Scheda Carburanti – Rilevazione chilometri		<p>Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti. (Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile). NOVITA': L'art. 7, comma 1, lett l) del D.L. n. 70/2011 ha previsto l'abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate. (Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)</p>	Rilevazione da contachilometri automezzo.
<b>Contribuenti IVA</b> Registrazione acquisti intracomunitari		<p>Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di AGOSTO da effettuarsi:  <input type="checkbox"/> nel registro vendite entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al mese di ricevimento;  <input type="checkbox"/> nel registro acquisti entro i termini sopraindicati e comunque non prima dell'annotazione sul registro vendite.                      (art. 47 DL 331/93)</p>	<p>Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:  <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA  <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</p>
<b>Enti commerciali non</b>  Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva		<p>Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di LUGLIO 2012 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale.</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (Modello Intra 12 approvato con Provv. 16/04/2010)</p>

		(Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Prov. 16/04/2010)	
	<b>Tasse automobilistiche</b> Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di LUGLIO 2012, relative ai veicoli previsti dall'art.1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 ( <b>rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale</b> , ecc..).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata.
	<b>Tasse automobilistiche</b> Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di LUGLIO 2012, relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva non <b>superiore a 35 KW o a 47 CV</b> , ed a tutti i motoveicoli. (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata.

## PRINCIPALI SCADENZE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

**NUOVO RAVVEDIMENTO “BREVISSIMO”:** (NOVITA’ introdotta dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del 30% ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (2%). Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l’ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,20% per ogni giorno di ritardo**.

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note:

- ☐ *ravvedimento breve*: 1/10 del 30% dal 16° al 30° giorno;
- ☐ *ravvedimento lungo*: 1/8 del 30% dal 31° giorno fino ad 1 anno.

### Interessi legali:

L’art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 12/12/2011 (G.U. 15/12/11 n. 291) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 c.c., portandolo dal 1,5% al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1-1-2012.**

### Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, “gratuitamente”, di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- **che non arrechino pregiudizio all’azione di controllo** dell’Amministrazione Finanziaria e
- **che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo**

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori “meramente formali” esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all’azione accertatrice. Ad esempio, l’omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all’azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l’azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all’omesso adempimento.

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- *“la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all’ammontare del tributo”.*

Viene poi chiarito che:

- saranno *“gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all’azione di controllo”.* Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull’attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell’eventuale regolarizzazione, non siano state d’ostacolo all’azione dell’ufficio.

- Non sono mai considerate formali:

- ☐ La mancata presentazione di dichiarazioni;
- ☐ La mancata restituzione di questionari;
- ☐ La omessa tenuta delle scritture contabili.

### Modelli Intrastat:

Con **R.M. 16/2/2005 n. 20/E**, l’Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l’attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E’ possibile comunque utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 516, a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

### Compensazioni:

Ricordiamo che le istruzioni a UNICO/2004 confermano le precedenti interpretazioni, affermando che in caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l’applicabilità della relativa sanzione.

L’Agenzia delle Entrate, con **C.M. 54/E del 19/6/2002** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 154, ridotta a Euro 51 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 6 euro (1/8 di 51 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 19 euro (1/8 di 154 €) se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.

Il periodo di riferimento da indicare è l’anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d’imposta a cui si riferisce il versamento.

### Errori modello F24:

- L’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell’Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell’importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà

quindi possibile inviare o consegnare una "lettera ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti

#### Telematica:

➤ Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2001, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, non sono quelli relativi al 31 luglio ma al 31 ottobre, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

#### EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- ☐ Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- ☐ Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- ☐ una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- ☐ Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

**N.B.: L'Art. 1, comma 20 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto un inasprimento delle sanzioni da parte dei contribuenti che decidano di ravvedersi spontaneamente** a seguito di errori commessi ed in particolare le sanzioni passano:

- a) da un dodicesimo a **un decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) da un decimo ad **un ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) da un dodicesimo ad **un decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irapp";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente

In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**.

Data Scadenza	Soggetti Interessati	Adempimenti	Come e dove
<b>Lunedì 20 agosto</b> (termine)	<b>Dichiarazione deiredditi</b>	Termine ultimo per procedere al versamento delle imposte sui redditi (IRES, IRAP ed IVA), risultanti dal modello UNICO/2012, scadenti il 9 luglio o il 18	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente

prorogato dal D.L. 16/2012)	<b>UNICO/2012</b>  <b>- SOCIETA' DI CAPITALI</b>  Tardivo versamento	luglio (con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse), al fine di poter beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (3% entro 30 giorni). E' possibile ravvedersi anche in seguito, fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale, con riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo (3,75%). <b>MODALITA' OPERATIVA:</b> Versamento della sanzione nella misura del 3% dell'imposta non versata, comprensiva della maggiorazione dello 0,40%: - codice 8918 per sanzione IRES; - codice 8904 per sanzione IVA; - codice 8907 per sanzione IRAP Versamento interessi per tardivo versamento nella misura del 2,5% annuale, unitamente al tributo: - codice 1990 per Interessi sul ravvedimento - Ires; - codice 1991 per Interessi sul ravvedimento - IVA; - codice 1993 per Interessi sul ravvedimento - Irap; Versamento tributi (vedi scadenza del 20/8/2012) (Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97)	(Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), • o per il tramite degli intermediari abilitati.
	<b>Soggetti di imposta IVA</b>  Tardivo versamento periodico	Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il <b>16/07/2012</b> , relativa al periodo: <input type="checkbox"/> <b>GIUGNO 2012</b> per i contribuenti mensili, al fine di poter beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad <b>1/10</b> del minimo ( <b>3%</b> entro 30 giorni). E' possibile ravvedersi anche in seguito, fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale, con riduzione della sanzione ad <b>1/8</b> del minimo ( <b>3,75%</b> ). <b>MODALITA' OPERATIVA:</b> Codice 8904: versamento della sanzione nella misura del <b>3%</b> dell'imposta non versata ( <b>1/10 del minimo</b> ) Codice 1991: versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura <b>del 2,5%</b> (nuova misura in vigore dal 01/01/2012); Versamento del tributo: Codice 6006 (mensili) (Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.
	<b>Sostituti d'imposta</b>  Tardivo versamento	Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di GIUGNO 2012, scadenti il <b>16/07/2012</b> , al fine di poter beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a <b>1/10</b> del minimo (3% entro 30 giorni). E' possibile ravvedersi anche in seguito, fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, con riduzione della sanzione ad <b>1/8</b> del minimo (3,75%) <b>MODALITA' OPERATIVA:</b> Codice 8906 Versamento della sanzione nella misura del <b>3%</b> dell'imposta non versata ( <b>1/10 del minimo</b> ) Codice relativo al versamento omesso: (es. 1001, 1040, 1030, ecc..) Versamento interessi per tardivo versamento nella misura <b>del 2,5%</b> (nuova misura in vigore dal 01/01/2012), unitamente al tributo. (Art. 13 c.1 lett. A DLGS 472/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.  Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA

**PARTE SECONDA: SCADENZE VARIABILI DIPENDENTI DA UN EVENTO**

<u>Soggetti interessati</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Come e dove</u>
<p><b>Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio</b></p> <p>Deposito del bilancio al Registro Imprese</p>	<p><b>Deposito bilancio ed elenco soci:</b> entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p>Il D.L. 300/2006, così come modificato in sede di conversione, proroga al 31.03.2008 l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del formato "Xbrl". Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</p> <p><b>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</b></p> <p>In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si ritiene assolto con il deposito nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC.</p> <p><input type="checkbox"/> Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusiva mente in via telematica.</p> <p><input type="checkbox"/> L'art. 6 del DPCM 10/12/2008, per gli atti diversi dal bilancio, prevede l'obbligo di deposito presso il registro imprese secondo le specifiche XML definite dal CNIPA. Tuttavia, nelle more della definizione delle specifiche di cui sopra è possibile allegare alle istanze un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini contenute dalla scansione dei documenti cartacei.</p>	<p>Invio digitale:</p> <p>1. Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria</p>
<p><b>Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare</b></p> <p>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</p>	<p>L'art. 1, comma 33, lettera e) della <b>Finanziaria 2008</b>, modificando l'art. 77 del TUIR, <b>ha stabilito l'aliquota IRES nella misura 27,5%.</b> Tale disposizione ha effetto <b>dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.</b> (art. 77 DPR 917/86, art. 4 co. 1 Dlgs 344/2003)</p> <p>I termini di <b>presentazione</b> relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta, a decorrere dal 1/1/2002. Il D.L. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di <b>versamento</b> delle imposte e data di approvazione del bilancio, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. (DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112)</p> <p>Il <b>saldo</b> dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio</b> (16/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare);</p> <p><input type="checkbox"/> <b>entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio</b> se questo è approvato, <b>in base a disposizioni di legge</b>, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze).</p> <p>In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 16/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio);</p> <p><input type="checkbox"/> <b>entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza</b> (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (16/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <p>➤ Tramite intermediario abilitato o</p> <p>➤ direttamente mediante:</p> <p><input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</p> <p><input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti.</p>

	<p>La <b>presentazione</b> della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il <b>NONO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</b> se la dichiarazione è presentata in via telematica (art.2 co.2 DPR 322/98).</p> <p><input type="checkbox"/> Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</p> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2010, con termine statutario per approvazione 31/03/2011 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2011, dovrà versare le imposte entro il 16/05/2011 (giorno 16 del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2011 (NONO mese successivo al 30/11).</p> <p><b>RATEIZZAZIONE:</b> L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.</p> <p>Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 16/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	
<p><b>Società di capitali in liquidazione</b></p> <p>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</p>	<p><b>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</b> Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le <b>società di capitali</b> i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <p><input type="checkbox"/> per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del <b>sesto mese</b> successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c. (così come modificato dall'art. 2, comma 5 del D.L. n.16 del 02/03/2012);</li> <li>- la presentazione della dichiarazione entro il <b>nono mese</b> successivo in via telematica.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> per la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del <b>sesto mese</b> successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto;</li> <li>- la presentazione della dichiarazione entro il <b>nono mese</b> successivo in via telematica.</li> </ul>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➤ direttamente mediante:</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</p> <p><input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti.</p>
<p><b>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</b></p> <p>Registro dei beni ammortizzabili Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro <b>TRE MESI</b> dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).</p> <p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <p><input type="checkbox"/> i <b>soggetti in contabilità ordinaria</b> potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale.</p> <p><input type="checkbox"/> Le annotazioni a giornale, però, dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili.</p> <p><input type="checkbox"/> Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, <b>gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili</b></p>	<p>Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)</p>

<b>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</b> Libro inventari Compilazione	Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (Art.15 DPR 600/73).	Libro inventari
---	--	-----------------